



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1041 del 18/12/2025

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO LOMBARDO SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE – RINNOVO 2026

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

premesso che la Società Centro Medico Lombardo Srl, avente sede legale a Milano e sedi operative a Milano e Pavia, centro autorizzato allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata con il SSN, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 74931 del 05/11/2025 ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Chirurgia Generale, a favore dei propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

considerato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 119 del 11/02/2025 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con la Società Centro Medico Lombardo Srl per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Chirurgia Generale per un massimo di 16 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 05/11/2025 ha chiesto al Direttore della SOC Chirurgia Generale una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC Chirurgia Generale che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 28/11/2025, ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 16 ore mensili;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 28/11/2025 ha condiviso con il Centro Medico Lombardo Srl la bozza del disciplinare di con le condizioni di svolgimento dell'attività in equipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 82561 del 03/12/2025, il Centro Medico Lombardo Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale con il Centro Medico Lombardo Srl avente sede legale a Milano, in Via Melchiorre Gioia n. 72, e sedi operative a Milano e Pavia, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC di Chirurgia Generale, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti del Centro Medico Lombardo Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO LOMBARDO SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE, RINNOVO ANNO 2026;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito presunto complessivo :

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Denominazione	Bilancio Esercizio
Prestazioni di chirurgia	€ 4.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, relativamente al periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale con il Centro Medico Lombardo Srl avente sede legale a Milano, in Via Melchiorre Gioia n. 72, e sedi operative a Milano e Pavia, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC di Chirurgia Generale, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti del Centro Medico Lombardo Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO LOMBARDO SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE, RINNOVO ANNO 2026;

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito presunto complessivo:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Denominazione	Bilancio Esercizio
Prestazioni di chirurgia	€ 4.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, altresì, che dedotti la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e la trattenuta del fondo Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

5) di stabilire che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO

LOMBARDO S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE A MILANO PER

L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA

GENERALE - RINNOVO 2026 -

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della

SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con

delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

E

il Centro Medico Lombardo S.r.l. P.IVA 08051510967, con sede legale a Milano in via

Melchiorre Gioia n. 37, (nel prosieguo d'atto denominato Centro) in possesso delle

autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non

convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Marco De Angelis domiciliato,

ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità

Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 L'ASL VCO autorizza i dirigenti medici dell'équipe della SOC di Chirurgia

Generale di Domodossola e Verbania, a rapporto esclusivo ad effettuare, in regime di libera

professione intramuraria d'équipe prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia

generale, per un monte ore mensile massimo pari a 16 ore mensili, presso la sede del Centro,

utilizzando le attrezzature di proprietà dello stesso.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

Le sedi operative sono due: Milano, Via Melchiorre Gioia n. 37 e Pavia, Piazza Dante n. 1, con un impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni eseguite dal Centro saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL al Centro:

Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa richiesta per prestazione
03	897.03	Prima Visita Chirurgica	€. 150,00
03	8901.04	Visita di controllo Chirurgica	€. 110,00
03	897.28	Prima visita Proctologica	€. 175,00
03	8901.45	Visita Proctologica di controllo	€. 125,00

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato del Centro. Nel rispetto

del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel

modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di

riferimento);

- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal Responsabile delegato della struttura)

contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione,

nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe,

data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.

ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà

mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del

presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di

ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti

dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività

libero professionale avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento

da terzi” nel primo mese successivo utile.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la

diffida ad adempire; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà

alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e

l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono

l'attività di cui al presente accordo. Il Centro ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte

le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di

attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico del Centro stesso.

ART. 8 - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, il Centro Medico

Lombardo SRL dichiara:

- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in

vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;

- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del

trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale

sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del

citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di

protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai

provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. Le

Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.

2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali

ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che

agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati

personalni. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per

attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per il Centro sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante del Centro ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART. 9 La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, con possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL VCO.

Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di recesso da parte dell'ASL VCO, la Centro Medico Lombardo SRL è tenuta a pagare tutti gli esami già eseguiti.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti intercorsi saranno a norma del presente accordo.

ART. 10 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.

ART. 11 Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sull'atto sono a carico del Centro Medico Lombardo srl.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano data _____

Per il Centro Medico Lombardo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dr. Marco De Angelis)

Omegna data _____

Per l'ASL VCO

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott.ssa Vittoria Maria Priolo)

CENTRO MEDICO LOMBARDO**ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)**

STRUTTURA _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita chirurgica	€. 150,00
	Visita di controllo chirurgica	€. 110,00
	Prima visita proctologica	€. 175,00
	Visita proctologica di controllo	€. 125,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita chirurgica	€. 150,00
	Visita di controllo chirurgica	€. 110,00
	Prima visita proctologica	€. 175,00
	Visita proctologica di controllo	€. 125,00

Riepilogo prestazioni

Brancha	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
03	897.03	Prima visita chirurgica		€. 150,00	
03	8901.04	Visita di controllo chirurgica		€. 110,00	
03	897.28	Prima visita proctologica		€. 175,00	
03	8901.45	Visita proctologica di controllo		€. 125,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **CHIRURGIA GENERALE**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE SOCIETA'

CENTRO MEDICO LOMBARDO SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO LOMBARDO S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE A MILANO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE - RINNOVO 2026 -

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

NR. 16 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA

PATA.....

FIRMA:.....